



ASTE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI ASTI

Fallimento n. 27/2020

[REDACTED] in liquidazione



Allegato 9



**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA
ESTIMATIVA PER RIMOZIONE RIFIUTI**



G.F. Dott. DAGNA Daniele

Curatore Avv. AGOSTINUCCI Alessandro

**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA – RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL SITO
██████████ IN POCAPAGLIA (CN), BORGO SAN MARTINO N. 37**

Il sottoscritto Dott. Fabio Quirico, nato a Asti il 13/11/1973, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano/ATO Astigiano, riceveva incarico dal Curatore, Avv. AGOSTINUCCI Alessandro, nel fallimento in epigrafe e quale ausiliario del perito stimatore Geom. Michele Gregorio, con mandato di procedere alla stima dei costi necessari alla rimozione dei rifiuti presenti in sito e riconducibili alla pregressa attività operativa della ██████████. in Liquidazione, corrente in Pocapaglia (CN), Borgo San Martino n. 37, per il loro successivo avvio a recupero o smaltimento in impianti autorizzati.

Rispetto all'approccio metodologico adottato per la valutazione, al fine di stimare nel modo più corretto possibile i costi necessari alla rimozione dei rifiuti presenti presso il sito "Ecohabitat", occorre preliminarmente procedere, sulle base delle informazioni disponibili, alla loro più corretta classificazione, **che incide sui costi applicabili al conferimento in impianto (tariffe "a cancello")** e sui relativi costi di trasporto.

1. Principali riferimenti normativi e linee guida tecniche

I principali riferimenti normativi sulla classificazione dei rifiuti sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE e ss.mm.ii., dalla decisione 2000/532/CE, dai Regolamenti 2008/1272/CE (regolamento CLP) e 2008/440/CE, oltre al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (Testo Unico Ambientale), che in ogni caso rimanda alla disciplina comunitaria le definizioni ed i criteri di classificazione dei rifiuti.

Direttiva 2008/98/CE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Un'importante modifica alla direttiva 2008/98/CE è rappresentata, in materia di classificazione da: Regolamento 2014/1357/UE - Regolamento della Commissione del 18/12/2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Regolamento 2017/997/UE - Regolamento del Consiglio del 08/06/ 2017 che modifica l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico"
Decisione 2000/532/CE	Decisione della Commissione del 03/05/2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco

	di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. Importanti modifiche alla versione originale della decisione 2000/532/CE sono state introdotte da: decisione 2001/118/CE - Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE decisione 2014/955/UE -Decisione della Commissione, del 18/12/2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e successiva rettifica (G.U. Unione Europea del 06/04/2018, L 90/117).
Regolamento 2008/1272/CE e successive modificazioni (anche detto: regolamento CLP, Classification Labelling and Packaging)	Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Regolamento 2008/440/CE e successive modificazioni	Regolamento della Commissione del 30/05/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Regolamento 2019/1021/UE	Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/06/2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	Parte Quarta: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, 09/04/2018, 2018/C 124/01 ▪ Delibera n. 105/2021 SNPA "o "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" ▪ Guidance on the Application of the CLP Criteria - Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures (Version 5.0, July 2017), ECHA ▪ Waste Classification - Guidance on the classification and assessment of waste - 1st edition 1st Edition v1.1, May 2018. Technical Guidance WM3, EA UK, SEPA, NIEA, CNNR

2. Atti autorizzativi ambientali (operazioni di recupero rifiuti)

Per quanto in disponibilità ed esaminato, i **titoli abilitativi all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in capo a [REDACTED] e vigenti in fase di operatività dell'impianto sono riconducibili all'Autorizzazione Unica Ambientale (prot. 2014/08.21/385 Rif. pratica n. 141, Provincia di Cuneo) che integra l'iscrizione alla posizione n. 540 al Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (ex art 214 del D.Lgs 152/2006 e ss.nn.ii.) della Provincia di Cuneo.**

Qui a seguito, sintesi delle operazioni consentite e delle tipologie di rifiuti ammessi in impianto:

Tipologia Rifiuti sub-Allegato 1 - Allegato 1 D.M 05/02/1998 e ss.mm.ii.	Cod EER	Operazione di recupero
Punto: 1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (15.01.01 15.01.05 15.01.06 20.01.01)	R13
Punto: 2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro (17.02.02) [20.01.02 15.01.07 19.12.05 16.01.20 10.11.12)	R13
Punto: 3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (12.01.02 12.01.01 10.02.10 16.01.17	R13

	15.01.04 17.04.05 19.01.18 19.01.02 20.01.40 19.12.02 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici (10.02.99) e (12.01.99)	
Punto: 3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (11.05.99 11.05.01 15.01.04 20.01.40 19.12.03 12.01.03 12.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 19.10.02 17.04.07) e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici (10.08.99 12.01.99)	R13
Punto: 3.11	rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti (09.01.07)	R13
Punto: 5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del D.Lgs 22/1997 e ss.mm.ii. e al D.Lgs 209/2003, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili (16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22 16.01.06)	R13
Punto: 5.2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 22/19967 e ss.mm.ii. (16.01.17 16.01.18 16.01.22 16.01.16 16.01.06)	R13
Punto: 5.5	marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi (16.08.01)	(R13) R4 – R8
Punto: 5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto (17.04.01 17.04.11 16.01.18 16.01.22 16.02.16)	R13
Punto: 5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (16.02.16 16.02.14 20.01.36)	R13
Punto: 6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (02.01.04 15.01.02 17.02.03 20.01.39 19.12.04)	R13
Punto: 6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (07.02.13 12.01.05 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03)	R13
Punto: 6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (07.02.13 16.01.19 12.01.05)	R13
Punto: 7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.08.02 17.01.07 17.09.04 20.03.01)	R13
Punto: 8.4	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali (04.02.21 04.02.22 04.02.09 16.01.22 20.01.10 20.01.11)	R13
Punto: 9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (03.01.01 03.01.05 15.01.03 03.01.99 17.02.01 20.01.38 19.12.07 20.03.01)	R13
Punto: 9.2	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (03.01.01 03.01.05)	R13
Punto: 10.2	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (16.01.03)	R13
Punto: 11.11	oli esausti vegetali ed animali (02.03.04 20.01.25)	R13 – R9

3. Procedura di classificazione

La procedura di classificazione di un rifiuto si basa sull'acquisizione delle informazioni utili a individuare le eventuali sostanze pericolose ragionevolmente presenti, al fine di conseguire un'adeguata conoscenza della composizione del rifiuto esaminato, e su una successiva fase volta alla valutazione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo connesse alla presenza di tali sostanze. Tale valutazione è condotta facendo riferimento, per le sostanze pericolose, ai criteri, valori limite di concentrazione e metodi di calcolo previsti dall'Allegato III alla citata Direttiva 2008/98/CE, ed all'Allegato I alla Parte IV del del Testo Unico Ambientale, o utilizzando metodi di prova consolidati.

L'attribuzione del pertinente Codice dell'elenco europeo dei rifiuti (attribuzione Cod. EER) è effettuata attraverso la procedura individuata al paragrafo denominato "elenco dei rifiuti" dell'allegato alla Decisione 2000/532/CE. Tale procedura consente, in sintesi, di individuare un rifiuto nell'elenco identificando la fonte che genera il rifiuto stesso consultando i Capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al Cod. EER riferito al rifiuto in questione, **procedendo invece con criterio esclusivo con i rifiuti della "cat. 99 non specificati altrimenti"**. Si procede con processo progressivo partendo dall'attribuzione dei Codici dei Capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, per passare ai capitoli 13, 14 e 15 per identificare il Codice corretto in caso di incongruenza dei precedenti, e in via residuale attingere dalle nomenclature/classificazioni di cui al Capitolo 16.

La classificazione di un rifiuto si basa, in primo luogo, sull'individuazione dell'origine e del processo produttivo che ha portato alla generazione del rifiuto. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità viene espletata mediante le opportune verifiche da effettuarsi secondo i criteri e sulla base dei valori limite specificati dall'allegato III alla Direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall'Allegato al Regolamento 2014/1357/UE e dall'Allegato al Regolamento 2017/997/UE. Le disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti previste dalla Decisione 2000/532/CE sono contenute nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che riporta quanto segue: "ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte Quarta" (del medesimo Decreto). La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 "infettivo" è effettuata conformemente al D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Capitoli dell'elenco

Capitolo	Descrizione
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti

16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati Codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri (come indicato in precedenza, nella normativa nazionale il riferimento è D.P.R. 15/07/2003, n. 254);

- una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo 47 una prova conformemente al Regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana;

- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofuranipoliclorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi (I limiti di concentrazione di cui di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva, non contaminati da sostanze pericolose).

4. Classificazione dei rifiuti presenti in sito

Sotto il profilo della norma tecnica di riferimento per la gestione delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del T.U. Ambientale R13 "messa in riserva" (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), ai sensi del pur datato D.M. 05/02/1998, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto e i rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione. In tal senso, pur da una non completa disponibilità documentale, si richiamano le Ordinanze del Comune di Pocopaglia n. 40/2019 del 23/12/2019 (prot. 4730/2019), n. 9/2020 del 14/05/2020 (prot. 1736/2020) e 14/2020 del 10/08/2020

(prot. 2734/2020) che impongono, in sintesi, la rimozione e lo smaltimento nei modi di legge dei rifiuti accatastati derivanti dalle operazioni di recupero (che da quanto desumibile dagli atti parrebbero qualificarsi come deposito incontrollato) ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La condizione descritta dalle citate ordinanze è sostanzialmente coerente con quanto riscontrato in impianto.

Presso il sito [REDACTED] originariamente autorizzato allo stoccaggio (e in minima parte lavorazione, intesa come operazione di recupero effettiva) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii con la richiamata Autorizzazione Unica Ambientale (prot. 2014/08.21/385 Rif. Pratica n. 141, Provincia di Cuneo) sono presenti – anche in un corpo unico miscelato/imballato - rifiuti riconducibili, formalmente, ai seguenti punti del Sub-Allegato 1 - Allegato 1 D.M 05/02/1998 e ss.mm.ii.:

Punto: 6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (02.01.04 15.01.02 17.02.03 20.01.39 19.12.04)
Punto: 6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (07.02.13 12.01.05 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03)
Punto: 6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (07.02.13 16.01.19 12.01.05)
Punto: 8.4	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali (04.02.21 04.02.22 04.02.09 16.01.22 20.01.10 20.01.11)
Punto: 9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (03.01.01 03.01.05 15.01.03 03.01.99 17.02.01 20.01.38 19.12.07 20.03.01)
Punto: 9.2	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (03.01.01 03.01.05)
Punto: 10.2	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (16.01.03)

Con maggiore grado di dettaglio:

- rifiuti confezionati in balle pressate e legate (in parte sfaldate) costituiti da scarti eterogenei decadenti dalla selezione/lavorazione di rifiuti con prevalenza di materiale a matrice plastica (commistione apparentemente non recuperabile con prevalenza di scarti di varie tipologie di plastiche dure di varia natura e tipologia, in quantità ridotta anche di imballaggio, cascami di lavorazioni a base plastica, componenti residuali di varia natura, nylon, poliaccoppiato, frammenti plastici, residui plastici da rifiuti solidi urbani), tessili e in limitata aliquota cellululosici. Alcune balle risultano costituite da materiale omogeneo apparentemente riconducibile a scarti/ritagli o cascami di lavorazione di film plastici o poliaccoppiato, mentre altre parrebbero costituite in preponderanza da plastiche dure, anche contenenti componenti di autoveicolo. Sono altresì presenti n. 2 cassoni scarrabili della capacità di 25 m³ contenenti apparentemente il medesimo materiale sfuso. Il quantitativo totale della massa di tale rifiuto presente in impianto corrisponde complessivamente a ca. 1.100 t.



Fig. 1 abbancamento rifiuti in area esterna



Fig. 2 abbancamento rifiuti in area esterna



**Fig. 3 abbancamento rifiuti in area esterna
In corrispondenza del riferimento al Punto 6.1 - Sub-
Allegato 1 Allegato 1 D.M 05/02/1998 e ss.mm.ii.**



**Fig. 4 abbancamento rifiuti in area esterna
In corrispondenza del riferimento al Punto 6.5 - Sub-
Allegato 1 Allegato 1 D.M 05/02/1998 e ss.mm.ii.**




Fig. 5 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna



Fig. 6 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna



**Fig. 7 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna
(miscela eterogenea)**



**Fig. 8 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna
(prevalenza plastiche dure)**



Fig. 9 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna
(balle di poliaccoppiato/film plastico)



Fig. 10 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna
(balle di plastiche dure - componenti di autoveicolo)



Fig. 11 dettaglio rifiuti abbancati in area esterna
(balle contenenti film plastico, nylon, tessuti e plastiche)



Fig. 12 dettaglio rifiuti ancora presenti in uscita dalla
pressa (balle contenenti film plastico, nylon e cascami di
lavorazione a matrice plastica)

Allo stato attuale non sono state rinvenute analisi merceologiche effettuate sui rifiuti (in ingresso o sui rifiuti abbancati) in impianto che, pur rappresentando uno strumento utile alla classificazione degli stessi fornendo indicazioni anche sul contenuto di frazioni merceologiche potenzialmente pericolose, non possono costituire una procedura esaustiva, ma devono essere integrate da ulteriori valutazioni che tengano conto dei bilanci di massa, delle specificità del rifiuto eventualmente trattato o del ciclo produttivo di decadenza, delle provenienze dei flussi di rifiuti gestiti e di altre informazioni pertinenti che consentano di acquisire una adeguata conoscenza della composizione del rifiuto in esame.

Un ulteriore fattore da considerare rispetto alla classificazione del rifiuto in discorso è quello dalle **pregresse modalità di gestione in impianto, verificando la sussistenza, all'epoca della "lavorazione", di fasi preliminari di separazione almeno delle frazioni pericolose (quali pile, batterie al Pb acido, imballaggi etichettati, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.)** attraverso una selezione e cernita, oltre alla potenziale elevata variabilità del rifiuto in ingresso che si traduce in una conseguente, altrettanto potenziale, elevata variabilità del rifiuto prodotto dal trattamento.

Da quanto riscontrato in impianto, la tipologia di tali rifiuti parrebbe potersi identificare con il prodotto di un processo di cernita/selezione o, per alcune frazioni presenti, come il sopravaglio di processi di trattamento meccanico, mentre per altre frazioni (quali film plastici o poliaccoppiato) si potrebbe trattare di scarti/cascami di lavorazione conferiti tal quali, al pari delle componenti in materiale plastico di varia natura decadenti dalla riparazione/bonifica di veicoli.

E' possibile ragionevolmente ipotizzare, in prima battuta, di ricondurre il corpo complessivo di tali rifiuti nell'ambito del Capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti, che individua, per i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico, i seguenti Cod. EER del Capitolo 19 (Sottocapitolo 19.12):

19.12.01 carta e cartone

19.12.02 metalli ferrosi

19.12.03 metalli non ferrosi

19.12.04 plastica e gomma

19.12.05 vetro

19.12.06* legno contenente sostanze pericolose

19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06

19.12.08 prodotti tessili

19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19.12.10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19.12.11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11

Come confermato anche dalla nomenclatura adottata per il Sottocapitolo 19.12, il trattamento meccanico può essere ricondotto, a titolo non esaustivo, ad operazioni quali la selezione, la triturazione, la compattazione o la riduzione in pellet.

Nel caso di rifiuti prodotti da un impianto di trattamento quale quello a suo tempo gestito da [REDACTED] s.r.l., in cui è possibile ipotizzare che venissero effettuate pur minime operazioni di cernita, certamente di compattazione e/o riduzione volumetrica (pressatura ed imballaggio, avendo rinvenuto la pressa ferma in posizione di lavoro rif. Fig. 12), ai fini della corretta classificazione occorrerà considerare sia le operazioni intervenute in fase di **trattamento in sito che l'identità**, le caratteristiche e la composizione dei vari flussi di rifiuti in ingresso al trattamento **e l'individuazione delle possibili fonti di pericolosità** nonché delle tipologie di sostanze pericolose potenzialmente presenti.

In altri termini, come detto, la determinazione della composizione del rifiuto in ingresso rappresenta quindi una fase di primaria importanza al fine di poter acquisire informazioni utili a valutare le caratteristiche del rifiuto in uscita dal trattamento.

L'esame della documentazione disponibile consente di determinare l'accettazione in impianto di diversi carichi di rifiuti decadenti, in termini preponderanti, dalla lavorazione o produzione di "scarti in plastica" e "imballaggi in plastica", a suo tempo sottoposti tuttavia ad operazioni di recupero che parrebbero non autorizzate.

Al fine di identificare, per quanto possibile, le filiere di produzione originarie del rifiuto trattato in impianto, partendo dall'analisi delle scritture obbligatorie ancora reperibili e sulla base dei riscontri effettuati dall'Organo Territoriale di Controllo, dall'osservazione dei rifiuti in oggetto, parrebbe in prima battuta coerente la loro riconducibilità originaria circoscritta ai seguenti punti del Sub-allegato 1 Allegato 1 D.M 05/02/1998 e ss.mm.ii., con prevalenza di materiale a matrice plastica:

Punto: 6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (02.01.04 15.01.02 17.02.03 20.01.39 19.12.04)
Punto: 6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (07.02.13 12.01.05 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03)
Punto: 6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (07.02.13 16.01.19 12.01.05)
Punto: 8.4	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali (04.02.21 04.02.22 04.02.09 16.01.22 20.01.10 20.01.11)

Dal punto di vista, invece, della composizione merceologica del rifiuto esaminato che, come anticipato, parrebbe una miscela eterogenea con prevalenza di materiale a matrice plastica, pur se per alcune porzioni sarebbe possibile l'attribuzione del Cod. EER 15.01.06 "Imballaggi in materiali misti" (non presente tuttavia tra le tipologie ricomprese nell'atto autorizzativo), lo stesso potrebbe essere meglio ricondotto al Cod EER 19.12.12 essendo anche stato assoggettato a pressatura/imballaggio (compattazione), pur se tale condizione potrebbe anch'essa rivelarsi incongruente con il titolo autorizzativo in essere.

Infatti, da quanto risulta dall'Autorizzazione Unica Ambientale (prot. 2014/08.21/385 Rif. Pratica n. 141, Provincia di Cuneo), non erano consentite in impianto operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del T.U. Ambientale diverse dall'operazione R13 "messa in riserva" (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) sui rifiuti di cui ai punti 6.2, 6.2, 6.5 e 8.4 del sub-Allegato 1 - Allegato 1 D.M 05/02/1998 e ss.mm.ii. (rifiuti plastici e tessili), fatta eccezione per il rifiuti costituiti da marmitte catalitiche esauste e oli esausti vegetali ed animali.

Pur tuttavia, anche nei limiti di discutibilità della classificazione con Cod EER 19.12.12 in quanto non avveniva, almeno a quanto visibile direttamente e considerata l'impiantistica ancora presente in stabilimento, una vagliatura o una cernita così "raffinata" da consentire di ottenere la separazione delle diverse frazione merceologiche del rifiuto originario così come previste dall'appendice specifica (trattamento meccanico biologico dei rifiuti) alla Delibera n. 105/2021 SNPA "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti", tale classificazione parrebbe la più aderente dell'effettiva identità del rifiuto individuando la codifica 19.12.12 in assenza di precise informazioni sul pregresso ciclo lavorativo aziendale, quale quota maggioritaria e più rappresentativa dell'intera massa di rifiuti considerati.

In ogni caso, le eventuali diverse codifiche attribuibili nel concreto a tale tipologia di rifiuti, non incidono (a parità di Sottocapitolo dell'elenco europeo dei rifiuti) sui costi di smaltimento (tariffe a cancello degli impianti di riferimento). Minori costi di gestione potranno essere determinati qualora il detentore possa individuare impianti o filiere di lavorazione autorizzate in grado di trattare ulteriormente il rifiuto al fine di

ricavarne residuali frazioni valorizzabili (quali le plastiche dure) o di avviarlo alla produzione di combustibile solido secondario (CSS o CSS/combustibile e.o.w.).

- Rifiuti riconducibili al Cod EER 12.01.05 scarti lavorazione della plastica/cascami di lavorazione in fibre - 25 m³

Al momento del sopralluogo in impianto tali rifiuti, costituiti da scaglie granulate di dimensioni inferiori a 30 mm, risultavano depositati in un singolo cassone scarrabile non coperto, con la presenza, per quanto visibile, di almeno un big-bag all'interno della massa del rifiuto medesimo. Date le condizioni atmosferiche contingenti, il rifiuto risultava compatto, naturalmente umido e non polverulento. In caso di movimentazione in condizioni di asciutto, tale modalità di stoccaggio non si ritiene idonea ed occorrerà verificare se l'intera massa possa rivelarsi, invece, volatile date le minime dimensioni delle fibre ed allontanare il medesimo il prima possibile. Inoltre, occorrerà effettuare il trasporto apponendo la necessaria copertura al cassone scarrabile e verificare con il gestore dell'impianto di destino se ne sia prescritto il confezionamento preliminare in appositi imballaggi. In assenza di informazioni relative al ciclo produttivo di provenienza (che si ipotizza ragionevolmente non adatto in origine al recupero primario dello scarto), non è possibile prevedere per il rifiuto in esame un recupero secondario per materiali polimerici da reimpiegare per la produzione di beni o componenti base oppure un recupero terziario (feedstock) del attraverso processi chimico/fisici di monomeri, oligomeri o altri composti (in entrambi i casi nell'ambito di un'operazione di recupero di cui alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), e se individua, di conseguenza, lo smaltimento come destino finale.

- Rifiuti riconducibili al Cod EER 16.01.04 pneumatici esausti (stimati ca. 50 m³)



Fig. 13 dettaglio rifiuti Cod EER 12.01.05 scarti lavorazione della plastica/cascami di lavorazione in fibre stoccati in cassone scarrabile in area esterna



Fig. 14 Rifiuti Cod EER 16.01.04 pneumatici esausti stoccati in baja in area esterna

■ Rifiuti riconducibili al Cod EER 03.01.05 - 15.01.03 - 20.01.38 - (stimati ca. 50 m³)

Cod EER	Capitolo	Sottocapitolo (dettaglio tipologia produttiva)	Descrizione
03.01.05	03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	03.01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
15.01.03	15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	15.01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	Imballaggi in legno
20.01.38	20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	20.01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15-01)	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37



Fig. 15 rifiuti in legno stoccati in baia in area esterna



Fig. 16 Bancali in legno (rifiuti da imballaggio) stoccati in baia in area esterna

Allo stato attuale non è possibile identificare nell'ammasso eterogeneo dei rifiuti depositati in baia i singoli flussi a suo tempo conferiti e riconducibili ai differenti Cod. EER autorizzati. Dall'esame visivo buona parte di quanto stoccato potrebbe ragionevolmente ricondursi al Capitolo 20 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata" (Cod. EER 20.01.38), anche alla luce dell'introduzione del D.Lgs 116/2020 che ricomprende tra i "rifiuti urbani" anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti – utenze produttive – simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, il che porta a ritenere la citata codifica (Cod. EER 20.01.38) quella con maggiore coerenza con lo stato di fatto rilevato.

5. Valutazione economica

Sotto il profilo della valutazione economica relativa all'intervento di ripristino del sito per quanto riconducibile alla rimozione rifiuti decadenti dalla pregressa attività di impianto, occorre premettere che nella maggior parte della massa abbancata in area esterna classificabile con Cod. EER 19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11" non si rinviene significativa presenza di altri materiali non combustibili o frazioni organiche così da poter essere potenzialmente avviata ad operazioni di recupero materia. Pur tuttavia, come anticipato, non si dispone di sufficienti elementi per poterne individuare un potenziale utilizzo finalizzato all'eventuale produzione di combustibile solido secondario (CSS o CSS/combustibile e.o.w.) quale componente di rifiuti speciale "secca" (plastica, carta, fibre tessili, ecc) del combustibile, ed acquisire in via preventiva la disponibilità al ritiro da parte di un impianto autorizzato, pur non potendo escludere in senso assoluto tale destino.

In via prudenziale, si considera in ogni caso l'intero corpo dei rifiuti classificabili con Cod. EER 19.12.12 da avviare ad operazione di smaltimento D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" propedeutica all'operazione finale D1 "Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)" di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le seguenti quotazioni:

Cod. EER	Descrizione	Costo stimato per tipologia (comprensivo di IVA di legge)
19.12.12.	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	224.840,00 Euro ¹ (costo comprensivo di tassa regionale per il conferimento in discarica Regione Piemonte - "ecotassa" - pari ad Euro 25,82 Euro/t)
12.01.05	Scarti lavorazione della plastica/cascami di lavorazione in fibre	3.060,00 Euro ²
16.01.03	Pneumatici esausti	3.960,00 Euro ³
20.01.38 (15.01.03)	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 (imballaggi in legno)	11.000,00 Euro ¹
	Spese per movimentazione (carico)	1.200,00 Euro ⁴
	Spese di trasporto	16.300,00 Euro ⁵
	Totale stima costi	259.160,00 Euro

¹ rifiuto da conferire imballato

² da verificare modalità di conferimento in impianto (imballaggio specifico o insaccamento in big-bag), la valutazione non tiene conto di eventuali costi di imballaggio, richiesti dall'impianto di destino.

³ la valutazione va riferita a "carichi idonei" e prudenzialmente considerati per intero della tipologia "pneumatici trattore/industriali" (pneumatici conferiti privi di cerchi, puliti e privi di corpi estranei)

⁴ costi di noleggio/utilizzo caricatore in assetto continuativo al netto di spese accessorie, movimentazione e/o "fermo macchina".

⁵ costi esposti comprensivi di 1h di franchigia per carico/scarico, al netto dei costi di "fermo macchina" eccedenti (60 Euro/h oltre a IVA di legge), addebiti per carichi respinti ed eventuali addebiti per costi di gestione documentale.

Le tariffe prese a riferimento, valutate sulla concreta possibilità di avvio a smaltimento della maggior parte dei rifiuti presenti in impianto in un raggio di 70 km. dal punto di abbancamento, potranno subire variazioni in base alle normali fluttuazioni delle "tariffe a cancello" praticate per i rifiuti speciali ed alla possibilità di avviare a smaltimento un quantitativo considerevole di rifiuti senza pregiudicare le volumetrie di discarica a disposizione del ciclo pubblico integrato, ferma restando la necessità, da parte del detentore, di verificare

con l'impianto di smaltimento (o recupero) che sarà individuato, in sede di contrattualizzazione, l'effettiva accettabilità dei rifiuti, sia in termini di caratteristiche merceologiche che di volumetria. Nella quotazione sono stati considerati i costi di movimentazione e trasporto, tenendo conto che, come anticipato, le balle pressate e legate risultano in parte sfaldate e in parte logorate dagli agenti atmosferici, motivo per cui si ritiene non del tutto agevole la loro movimentazione con sistemi di sollevamento a forca o con pinza a presa laterale (**peraltro inidonei all'ingaggio di pianali con carico dall'alto**), per cui si ritiene di prevedere l'impiego di un caricatore semovente con ragno abbinato al carico su semirimorchi alleggeriti con sistema "walking floor" o assimilabili (o in subordine al carico su cassoni scarrabili con mezzo motrice dotato di caricatore).

I costi di trasporto sono stati considerati, come usuale, "a viaggio" al netto di costi accessori, come specificato in nota. Non si può escludere, nel concreto, anche l'applicazione da parte del trasportatore di tariffe "combinata" (Euro/Km + Euro/h), da verificare tuttavia in fase di affidamento del servizio e delle condizioni di mercato.

Di conseguenza, il valore complessivo all'intervento di ripristino del sito [REDACTED] relativo alla rimozione dei rifiuti in esso presenti ed il loro avvio a smaltimento e/o recupero in impianti autorizzati, considerando il citato principio di prossimità (raggio di 70 Km) e la peggiore condizione logistica e di avvio a smaltimento ipotizzabile per il rifiuto riconducibile al Cod EER 19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11", è stimabile in 259.160,00 Euro (duecentocinquantanovemilacentosessanta/00).

Ferma restando la responsabilità del detentore nell'individuare la migliore e corretta classificazione dei rifiuti, rispetto all'accettabilità degli stessi negli impianti di destino si suggerisce di effettuare una approfondita analisi merceologica, rinviando ai contenuti delle norme UNI 10802, UNI EN 14899, UNI TR15310 -1÷5 e UNI/TR 11682 per la definizione dei piani di campionamento e per la raccolta dei campioni da sottoporre ad analisi merceologica e chimica, per l'identificazione degli elementi della variabilità nel rifiuto e per la definizione del concetto di scala di campionamento, in accordo con le procedure adottate dal gestore individuato.

Inoltre, in funzione delle concrete possibilità di avvio a smaltimento si suggerisce altresì di effettuare analisi di caratterizzazione sui rifiuti da conferire in discarica che comprendano almeno i seguenti parametri, da valutare ed eventualmente integrare a cura del detentore in accordo con le procedure adottate dal gestore individuato, volti a verificare l'ammissibilità in discarica ai sensi degli artt. 7 e 7bis del D.Lgs. n. 36/2003, così come integrato dal D.Lgs 121/2020:

- analisi di caratterizzazione dei rifiuti solidi;
- determinazione POPs e PCB (tab. 5-bis);
- determinazione POPs - Pesticidi ed esabromobifenile; ;
- eluato per discarica non pericolosa (Tab. 5).

Quanto sopra in adempimento all'incarico ricevuto. Con il deposito della presente, il sottoscritto resta a disposizione degli Organi della procedura per ogni chiarimento che riterranno utile richiedere.

10/02/2022

Dott. Fabio Quirico

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge